

## **TI\_GERICHTE 12.2021.105 vom 8. März 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-03-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2021.105](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2021.105)

FR: TI\_GERICHTE 12.2021.105 du 8 mars 2022

IT: TI\_GERICHTE 12.2021.105 del 8 marzo 2022

### **Regeste**

Contratto di appalto - pena convenzionale

### **Erwägungen**

#### **E. 8**

marzo 2022 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.159 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 2 settembre 2016 da AP 1 rappr. da PA 1 contro AO 1 rappr. da PA 2 con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 132'600.- oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2015; domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto, con decisione 26 maggio 2021, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 2'000.- oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2015; appellanti entrambe le parti: l'attrice, che con appello 22 giugno 2021 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; e la convenuta, che con osservazioni e appello incidentale 13 settembre 2021 ha chiesto la reiezione dell'appello e la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado ; vista la risposta all'appello incidentale 28 ottobre 2021 dell'attrice, che ha postulato la reiezione dell'appello incidentale, e la replica spontanea all'appello incidentale 15 novembre 2021 della convenuta; letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti; ritenuto in fatto e in diritto: 1. Con contratto di appalto 11 agosto 2014 (doc. B) AO 1 ha incaricato AP 1 (in seguito anche: AP 1) di effettuare, dal 1° luglio 2014 e a tempo indeterminato, le pulizie di manutenzione, il servizio ai piani e il servizio di governante presso il proprio hotel a \_\_\_\_\_. Con lettera 25 settembre 2014 (doc. C) essa, insoddisfatta, ha disdetto il contratto per il 31 ottobre 2014. La collaborazione tra le parti è tuttavia continuata, sulla base di una nuova offerta a tempo determinato che prevedeva la sola messa a disposizione di personale ad interim (doc. 7), fino al 31 dicembre 2014. 2. Ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 2 settembre 2016 AP 1, che nel frattempo aveva ripreso gli attivi e i passivi di AP 1, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 132'600.- oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2015 . Essa ha rimproverato alla controparte di aver assunto dal 1° gennaio 2015 le sue due dipendenti \_\_\_\_\_ T \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ e di avere in tal modo violato l'impegno di “ non assumere direttamente o indirettamente personale alle dipendenze della controparte ” (art. 5 delle condizioni generali annesse al contratto di cui al doc. B). Rilevato che le parti, in caso di violazione di questo dovere, avevano pattuito “ una

penale pari a due stipendi lordi annui, calcolati sulla media degli ultimi 12 mesi, del dipendente in questione ” (art. 5 delle condizioni generali annesse al contratto di cui al doc. B), ha pertanto preteso il pagamento delle pene convenzionali contrattualmente pattuite, pari a due salari lordi annui di \_\_\_\_\_ T \_\_\_\_\_ (fr. 83'200.-) e di \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ (fr. 49'400.-). La convenuta si è integralmente opposta alla petizione. 3. Esperita l'istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 26 maggio 2021 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 2'000.- oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2015, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 8'000.- a carico dell'attrice , tenuta pure a versare alla controparte fr. 9'000.- per ripetibili parziali. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la convenuta fosse debitrice unicamente della pena convenzionale relativa all'assunzione di \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, che tuttavia doveva essere massicciamente ridotta siccome risultata eccessiva (art. 163 cpv. 3 CO). 4. La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti. Con appello 22 giugno 2021 , avverso dalla convenuta con risposta

### **E. 13**

settembre 2021 di AO 1 è accolto . Di conseguenza la decisione 26 maggio 2021 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata: 1. La petizione è respinta. 2. Le spese processuali di fr. 8'000.- (comprendenti fr. 1'000.- per le spese processuali della procedura di conciliazione) sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 10'000.- per ripetibili. IV. Le spese processuali della procedura d'appello incidentale , di fr. 500.-, sono poste a carico dell'appellata incidentale, che rifonderà all'appellante incidentale fr. 500.- per ripetibili. V. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.